PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 11 - numero 2281 di venerdì 13 novembre 2009

REACH: scadenze imminenti e scenari di esposizione

L'importanza degli scenari di esposizione nel regolamento europeo REACH e il modello EASE per la stima dell'esposizione dei lavoratori. Le scadenze per le comunicazioni degli utilizzatori a valle ai propri fornitori: la prima è il 30 novembre 2009.

google_ad_client

Dal 29 settembre al primo ottobre 2009 a Varese si è tenuto il **sesto seminario di aggiornamento dei professionisti Contarp** (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione) su temi che hanno spaziato dalla valutazione del rischio associato a particolari agenti, ai sistemi per la gestione della sicurezza sul lavoro, alla consulenza alle aziende in tema di prevenzione.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Approfittiamo degli **atti del seminario**, pubblicati dall'Inail, e di un intervento dedicato ai scenari di esposizione nel regolamento REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), per ricordare una **scadenza imminente**.
L'agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l'agenzia che si occupa delle procedure di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche per garantirne l'armonizzazione in tutta l'Unione europea, ha infatti ricordato a tutti gli utilizzatori a valle che **entro il 30 novembre 2009 è possibile comunicare ai propri fornitori le informazioni che riguardano gli usi delle sostanze chimiche che dovranno essere registrate entro il 30 novembre 2010**.
Se gli usi della sostanza non sono previsti nello scenario di esposizione predisposto dal fornitore, l'utilizzatore a valle dovrà elaborare una propria valutazione della sicurezza chimica post registrazione.
In breve ricordiamo che le prossime scadenze per la comunicazione di queste informazioni sono:
- il 31 maggio 2012 per le sostanze che dovranno essere registrate nel 2013;
- il 31 Maggio 2017 per le sostanze che dovranno essere registrate nel 2018.

Veniamo ora all'intervento al seminario, un intervento dal titolo "**Scenari di Esposizione nel REACH: strumento di prevenzione del rischio da sostanze e prodotti chimici**", a cura di E. Barbassa, L. Cavalli e M. R. Fizzano.

Il documento ricorda che un importante aspetto del Regolamento REACH, per favorire l'uso in sicurezza delle sostanze chimiche, è la "condivisione delle informazioni tra tutti i soggetti che vengono a contatto con la sostanza lungo il suo ciclo di vita".
Il regolamento in particolare prevede che "**scenari di esposizione** siano allegati alle schede di sicurezza delle sostanze fabbricate ed importate in certi quantitativi e classificate come pericolose o come tossiche, persistenti/molto persistenti, bio-accumulabili/molto bio-accumulabili".
Questi scenari sono molto importanti, "consistono in una descrizione del modo in cui la sostanza (tal quale o come componente di preparato o articolo) è fabbricata e viene utilizzata durante il suo ciclo di vita, evidenziando, inoltre, le misure raccomandate per controllare l'esposizione professionale ed ambientale".
Gli *scenari di esposizione*, utilizzati per la "stima dei livelli di esposizione ad una determinata sostanza in un processo produttivo", si configurano come scenari di *utilizzo sicuro*.

In particolare ? ricollegandoci a quanto detto prima in relazione alla scadenza di fine novembre ? il regolamento europeo "coinvolge anche gli utilizzatori a valle delle sostanze chimiche i quali devono interloquire in maniera attiva con i propri

fornitori non solo richiedendo le schede di sicurezza ma anche contribuendo alla definizione degli ***scenari di rischio***, secondo quanto di loro competenza, verificando che le informazioni riportate siano coerenti con quelle contenute nella propria valutazione e che siano riportati gli scenari di esposizione pertinenti".

Dunque il REACH prevede che sia "effettuata una valutazione della sicurezza chimica per tutte le sostanze soggette a registrazione prodotte od importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno".
E nel caso in cui una "sostanza è classificata come pericolosa od è considerata persistente, bio-accumulabile, tossica (PBT) o molto persistente, molto bio-accumulabile (vPvB), la valutazione della sicurezza chimica comporta le ulteriori seguenti fasi:
- **valutazione dell'esposizione**, che ha lo scopo di stabilire una stima quantitativa o qualitativa della dose/concentrazione della sostanza a cui l'uomo e l'ambiente sono esposti e che comprende sia la creazione di scenari d'esposizione (o l'individuazione, ove opportuno, delle pertinenti categorie d'uso e d'esposizione) che la stima dell'esposizione;
- **caratterizzazione dei rischi**, che comporta il confronto tra esposizione e valori limiti per individuare i margini di sicurezza".

E se il "primo elemento del processo di stima dell'esposizione è la descrizione del corrispondente scenario" è bene ricordare che gli scenari "possono coprire un processo o un uso specifico o più processi o usi specifici, se del caso" e il livello di dettaglio, "che deve caratterizzare la descrizione di uno scenario di esposizione", può variare considerevolmente secondo le situazioni.

Uno ***scenario d'esposizione*** dovrebbe comprendere:
- "breve titolo che descrive il contenuto dello scenario di esposizione;
- descrizione dei processi e delle attività coperte nello scenario di esposizione;
- descrizione delle condizioni operative", che includono diverse cose (attività dei lavoratori, la durata e frequenza della loro esposizione; attività dei consumatori, durata e frequenza della loro esposizione; durata e la frequenza delle emissioni della sostanza nei vari comparti ambientali; quantità di sostanza usata in un dato periodo di tempo e per una determinata attività; altre condizioni operative di utilizzo);
- "forma fisica del prodotto contenente la sostanza e concentrazione della sostanza nel preparato;
- misure di gestione dei rischi per ridurre o evitare l'esposizione diretta o indiretta della popolazione (compresi i lavoratori e i consumatori) e dei vari comparti ambientali;
- misure di gestione dei rifiuti per ridurre o evitare l'esposizione della popolazione e dell'ambiente alla sostanza durante lo smaltimento e/o il riciclaggio dei rifiuti;
- stima dell'esposizione risultante dalle condizioni operative sopra descritte, con riferimento agli strumenti (es. modelli di valutazione dell'esposizione) usati per stimare l'esposizione;
- guida per gli utilizzatori a valle per controllare se i loro usi della sostanza sono compresi o meno all'interno dello scenario di esposizione elaborato dal fabbricante o dall'importatore".

Il documento ricorda che per la **stima dell'esposizione dei lavoratori** "vengono presi in particolare considerazione, quando disponibili, i dati sperimentali rappresentativi e rilevati in modo adeguato" o comunque "dati di monitoraggio pertinenti".
In assenza di dati sperimentali adeguati, per la stima dei livelli di esposizione possono essere utilizzati modelli appropriati.
A questo proposito gli autori presentano il **modello EASE** e ricordano che il programma integrato EUSES/EASE, nella versione 2.1, "è semplice, di facile applicazione, richiede un numero limitato di input ed è in grado di simulare diversi scenari d'esposizione".
Si tratta in particolare "di un modello di calcolo di tipo conservativo che tende a sovrastimare l'esposizione, risultando però utile per la stima dell'esposizione professionale nell'ipotesi di caso peggiore".
Dunque un modello che "può sicuramente essere usato come strumento preliminare, d'indirizzo e di "screening" alle indagini sperimentali, ed essere d'ausilio per impostare la stima dell'esposizione occupazionale e la scelta delle corrette misure di controllo del rischio delle sostanze chimiche nell'ambiente di lavoro".

Gli autori, dopo aver ricordato che la creazione degli scenari di esposizione è un processo complesso che deve "essere condotto da igienisti industriali esperti", ricordano che i risultati di questi scenari, "opportunamente interpretati, elaborati e calati nelle singole realtà produttive", costituiscono un **valido aiuto alla valutazione del rischio** e possono "rappresentare un valido strumento di supporto nel processo di valutazione del rischio delle sostanze pericolose previsto dal Titolo IX del Decreto legislativo 81/2008.

"Scenari di Esposizione nel Reach: strumento di prevenzione del rischio da sostanze e prodotti chimici", a cura di E. Barbassa (INAIL - Direzione Regionale Lombardia - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione), L. Cavalli (UNICHIM) e M. R. Fizzano (INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione) (formato PDF, 213 kB).

Tiziano Menduto

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it